



## CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA

### II Sezione penale

La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai seguenti magistrati:

dott. Natina	PRATTICO'	Presidente
dott. Gabriella	CAPPELLO	Consigliere rel.
dott. Marialuisa	CRUCITTI	Consigliere

ha emesso la seguente

### ORDINANZA

sull'istanza proposta ex art. 635 c.p.p. (nell'ambito del proc. Per la declaratoria di ammissibilità dell'istanza di revisione) nell'interesse di **GULOTTA Giuseppe**, intesa ad ottenere la sospensione della esecuzione della pena comminata con la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania in data 29.11.89, sentenza divenuta irrevocabile il 19.9.90, per la quale è stata avanzata l'istanza di revisione suindicata;

visto il provvedimento n. 9/32 del 23-29.10.09, con il quale la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza sopra indicata;

vista la sentenza 23.9-5.11.10 con la quale la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato detta ordinanza, disponendo per un nuovo esame dell'istanza da parte del giudice della revisione;

preso atto del parere negativo formulato dal Sostituto Procuratore Generale, secondo cui la prova, nei termini in cui si è al momento manifestata, appare problematica e non tale, quindi, da configurare come presumibilmente ingiusta la detenzione del Gulotta;

esaminati gli atti relativi al procedimento di revisione ed, in particolare, gli elementi di prova allegati dall'istante (sia con l'istanza di revisione che, successivamente, con quella formulata ex art. 635 c.p.p.), anche alla luce dell'istruttoria sin qui svolta;

rilevato che nella sentenza che ha annullato la precedente ordinanza, si stabilisce che *"...Al pari del provvedimento che delibera sull'ammissibilità della richiesta di revisione..... anche il giudizio cautelare non può non implicare un accertamento incidentale di merito del giudice della revisione: "...attesa la prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità sostanziale sull'esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini dell'affermazione di responsabilità e della condanna dell'imputato, ben può formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione..."*, ciò valendo,

QR

secondo il giudice remittente, anche per il giudizio cautelare, a meno di annullarne la funzione;

considerato che, in particolare, la Corte di Cassazione, nel caso in esame, ha ritenuto che l'assunto secondo cui il giudice cautelare ha negato di essere in possesso di tutti gli elementi per condurre la valutazione richiesta, agganciato nel provvedimento annullato anche alla incompleta *discovery* del PM di Trapani "*...non sembra essere del tutto ostativo laddove per i reati di interesse, comunque prescritti, penda richiesta di archiviazione nei confronti dei quattro carabinieri indagati*";

che, secondo l'indicazione contenuta, in conclusione, nella sentenza di annullamento il giudice precedente è chiamato a valutare "*...nel merito in sede cautelare gli elementi di prova nuova disponibili...*";

che, pertanto, spetta al giudice del merito formulare una prognosi, allo stato degli atti e in via incidentale, dell'esito del giudizio di revisione a fini strettamente cautelari;

osservato che, anche a seguito dell'annullamento e tenuto conto del principio di diritto vincolante ivi espresso, resta incontestato che l'art. 635 c.p.p. non dispone un collegamento automatico tra l'ammissione del giudizio di revisione e la sospensione dell'esecuzione della condanna, ma demanda alla discrezionalità della Corte di disporre l'invocata sospensione;

che, parimenti indiscussa è la natura di istituto eccezionale dell'istituto azionato a norma dell'art. 635 c.p.p. (cfr. cass. 35744/04 Galeone);

richiamati, in questa sede, gli elementi posti a sostegno dell'istanza di revisione e valutati gli stessi nel loro complesso, anche alla luce degli atti d'istruzione dibattimentale sin qui compiuti;

rilevato, preliminarmente, che il richiamo (contenuto nel provvedimento annullato e al quale ha fatto cenno anche il giudice remittente nella sentenza di annullamento) alle indagini dell'organo inquirente (Procura di Trapani) non concerne il procedimento contro Di Bona Elio e altri, per il quale è stata formulata richiesta di archiviazione per prescrizione delle ipotesi di reato ivi contemplate, ma il diverso procedimento aperto contro ignoti proprio per l'omicidio per il quale è stata chiesta la revisione della condanna del Gulotta e con riferimento al quale sono in corso di svolgimento le indagini, ancora coperte dal segreto istruttorio (proc. 546/08 RGNR, cfr. richiesta di archiviazione del P.M: nel procedimento n. 2072/08 RGNR);

ritenuto che la prognosi circa l'ingiustizia della detenzione conseguita all'ordine di esecuzione pena e, quindi, l'esito della richiesta di revoca della condanna inflitta, non può essere - allo stato - formulata nei termini favorevoli prospettati a difesa, stante la natura della principale fonte di prova nuova, che ne impone un prudente apprezzamento;

ritenuto, in particolare, che essa presenti numerose profili di incertezza, correlati alla attendibilità del dichiarante e alla concreta rilevanza degli offerti riscontri;

che tali dubbi non possano considerarsi superati neppure all'esito dell'esame dell'Olino nel contraddittorio tra le parti, avuto riguardo alla tempistica delle dichiarazioni accusatorie del predetto, al loro contenuto e alle motivazioni che ne hanno sorretto la decisione di formularle;

che, inoltre, con riferimento alle intercettazioni allegate, addotte a riscontro di tali dichiarazioni, le stesse non consentono, allo stato, di superare le permanenti incertezze, trattandosi di dialoghi intercorsi tra persone diverse dai diretti protagonisti delle vicende commentate;

considerato, infine, che il tema delle presunte torture inflitte agli indagati nel corso delle operazioni di fermo e della supposta alterazione della genuinità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie degli stessi ha costituito oggetto di specifica valutazione da parte dei giudici del procedimento conclusosi con la condanna definitiva, laddove si è sancita la genuinità del contenuto dichiarativo dei relativi verbali;

che, pertanto, l'attuale incertezza ed incompletezza degli elementi di prova ricavabili dalle successive accuse dell'Olino, non consente di ritenere, attraverso una valutazione comparativa condotta *ex ante* e, quindi, prognosticamente (fatti salvi, cioè, gli esiti del giudizio in corso), che la prova nuova abbia superato la resistenza della vecchia in ordine all'incidenza del comportamento degli inquirenti sulla genuinità del dichiarato auto ed etero accusatorio degli imputati;

*p.q.m.*

Visto l'art. 635 c.p.p.;

*rigetta*

l'istanza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.  
Reggio Calabria 07 dicembre 2010.

Il Consigliere est.

(dott. Gabriella Cappello)

*Gabriella Cappello*

Il Presidente

(dott. Natina Praticò)

*Natina Praticò*

Corte di Appello di Reggio Calabria

Depositata in Canc.

*7/12/10*

~~Il Collaboratore di Cancelleria~~

*DOTT. CARLO VERNA*  
- Cancelliere C1 -

E copia conforme all'originale

Reggio Calabria,

*7/12/10*

Il Funzionario di Cancelleria

*DOTT. CARLO VERNA*  
- Cancelliere C1 -